



Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie

A.C. 2646

Dossier n° 192 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
16 settembre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2646
Titolo:	Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	8
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

L'**articolo 1** delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la **riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari**, al fine di procedere alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie con l'obiettivo di garantire la prossimità degli uffici giudiziari ai cittadini e alle imprese e l'efficienza del servizio giustizia.

L'**articolo 2** istituisce, nel distretto di corte di appello di Venezia, il **tribunale di Bassano del Grappa** e la **procura** della Repubblica presso il tribunale di Bassano del Grappa.

L'**articolo 3** dispone il **ripristino di tribunali e sezioni distaccate** precedentemente soppressi. Nello specifico, si tratta dei **tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto** e delle **sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio**.

L'**articolo 4** disciplina le procedure per la **determinazione degli organici e la nomina dei dirigenti** del nuovo tribunale di Bassano del Grappa e dei ripristinati tribunali di Avezzano, Lanciano. Sulmona e Vasto, nonché delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali.

L'**articolo 5** reca disposizioni relative alle **modalità di copertura degli organici del tribunale di Bassano del Grappa** e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.

L'**articolo 6** incrementa la **dotazione organica** del personale della **magistratura ordinaria** e dell'**amministrazione giudiziaria** del comparto Funzioni Centrali. Conseguentemente, autorizza il Ministero della giustizia a bandire le relative procedure concorsuali.

L'**articolo 7** reca **disposizioni attuative e transitorie**, con particolare riferimento all'aggiornamento delle tabelle che definiscono l'**assetto territoriale degli uffici giudiziari**.

L'**articolo 8** reca la clausola di invarianza finanziaria, salvo quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 6.

Precedenti interventi normativi in materia

L'assetto della geografia giudiziaria è stato oggetto di un'ampia revisione nel corso della XVI legislatura. Con la finalità di realizzare risparmi di spesa ed incremento di efficienza, l'art. 1 della legge n. 148 del 2011 aveva delegato il Governo a rivedere la geografia giudiziaria in modo da realizzare una riduzione complessiva degli uffici giudiziari sul territorio.

Nell'esercizio della delega, sono stati adottati due distinti decreti legislativi: il n. 155 del 2012, di riordino dei tribunali ordinari e il n. 156 del 2012, di riordino degli uffici del giudice di pace.

In particolare, rispetto ad una situazione iniziale di 165 uffici di primo grado (più il tribunale di Giugliano, mai effettivamente entrato in attività) e 220 sezioni distaccate di tribunale, la tabella A allegata al decreto n. 155 del 2012 ha previsto la soppressione di:

- 31 tribunali;
- 31 procure;
- tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale.

Il decreto fissava in dodici mesi dalla data di entrata in vigore il termine a decorrere dal quale acquistavano efficacia le soppressioni e le disposizioni relative alle ricadute di natura organizzativa nei confronti di magistrati, personale amministrativo e personale di polizia giudiziaria.

L'effettiva efficacia della riforma era, quindi, fissata al 13 settembre 2013.

Successivamente, con il decreto legislativo n. 14 del 2014 è stato disposto il temporaneo ripristino del funzionamento, inizialmente fino al 31 dicembre 2016, poi prorogato (da ultimo con il decreto-legge n. 117 del 2025), delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, secondo le modalità fissate all'articolo 10 dello stesso decreto legislativo.

Il menzionato decreto legislativo n. 155 del 2012 aveva previsto, per la corte di L'Aquila, il mantenimento dei soli tribunali di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, disponendo la soppressione dei tribunali di Avezzano e di Sulmona (con accorpamento al circondario del tribunale de L'Aquila) e dei tribunali di Lanciano e di Vasto (con accorpamento al circondario del tribunale di Chieti).

Inoltre anche in Abruzzo, come nel resto del Paese, la riforma della geografia giudiziaria aveva previsto la soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale.

Per quanto riguarda i circondari di L'Aquila e Chieti, gli unici per i quali la soppressione non è mai stata di fatto operata, dovevano venire meno le sezioni distaccate di Ortona e di Atesa.

Inoltre, in sede di entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria (13 settembre 2012), l'art. 11, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 155 del 2012 ha previsto - in considerazione delle condizioni di inagibilità in cui versavano gli edifici che ospitano i tribunali de L'Aquila e Chieti gravemente danneggiati dal terremoto del 2009 – che per tali tribunali la riforma della geografia giudiziaria acquistasse efficacia a partire dal 13 settembre 2015.

Sono successivamente intervenute una serie di ulteriori proroghe:

- al 13 settembre 2018 (d.l. n. 150/2013, art. 3-bis);
- al 13 settembre 2020 (d.l. n. 8 del 2017, art. 16; le motivazioni di tale ultima proroga, hanno fatto riferimento non più al terremoto del 2009 bensì alle «esigenze di funzionalità delle sedi dei tribunali di L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017»);
- al 14 settembre 2021 (legge n. 145/2018, art. 1, co. 1139, lett. d);
- al 14 settembre 2022 (d.l. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8/2020);
- al 1° gennaio 2024 (d.l. n. 228 del 2021, art. 8, comma 4-quinquies);
- al 1° gennaio 2025 (d.l. n. 198 del 2022, art. 8, commi 8-ter e 8-quater);
- al 1° gennaio 2026 (d.l. n. 215 del 2023, art. 11, comma 9).

Da ultimo, il comma 5 dell'articolo 6 del decreto legge n. 117 del 2025, ha differito al 1° gennaio 2027 il termine di efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, ivi compresa la soppressione delle relative sedi distaccate.

Omogeneità delle disposizioni

La proposta di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'articolo 1, al comma 2, prevede che "gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 [...] sono contestualmente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte del medesimo Consiglio e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari"; al riguardo, si rileva che la formulazione non appare idonea a soddisfare in termini inequivoci "l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo", come richiesto invece dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998; il periodo successivo della medesima disposizione prevede inoltre che qualora il termine di trenta giorni per l'espressione sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di sessanta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad

esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega). *Si valuti un approfondimento al riguardo.*

Il comma 3 del medesimo articolo 2 prevede che il Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega, possa adottare disposizioni integrative e correttive; si tratta di una formulazione che, sia pure non priva di precedenti, il Comitato ha costantemente ritenuto non idonea ad individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti integrativi e correttivi riferiti al complesso dei decreti legislativi da adottare, non potendosi determinare in anticipo quale decreto legislativo sarà effettivamente l'ultimo né escludersi l'adozione di ulteriori, così da determinare uno spostamento in avanti del termine; (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 13 maggio 2026 sul disegno di legge C. 2577); risulta pertanto preferibile fare riferimento all'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, due anni ovvero diciotto mesi dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi. *Si valuti un approfondimento al riguardo.*

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'articolo 3, relativo al ripristino di alcuni uffici giudiziari e di sezioni distaccate precedentemente soppressi, prevede, al comma 7, che "in considerazione di particolari esigenze" il presidente del tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute nella sezione distaccata, o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare nella sezione distaccata siano tenute nella sede principale; in proposito, attesa l'ampiezza della locuzione impiegata, *si valuti l'opportunità di precisare la natura o la tipologia delle esigenze cui la disposizione fa riferimento.*